

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1) Ambito Di Applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicheranno a tutte le forniture di prodotti ("Prodotti") che VALPAINT SPA, con sede in Italia, 60020 Polverigi (AN), Via dell'Industria n. 80, P. IVA n. 01108220425, ("VENDITORE"), eseguirà nei confronti dei clienti ("CLIENTE"), anche se non verranno di volta in volta espressamente richiamate o menzionate.

1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di VENDITORE soltanto se contenuti nell'ordine di acquisto di CLIENTE ("Ordine") accettato da VENDITORE ai sensi del successivo paragrafo 3.3.

1.3 In nessun caso VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE.

### 2) Prodotti – Modifiche

2.1 Tutte le informazioni e i dati riguardanti i Prodotti, anche se riportati in siti internet, listini prezzi o documenti similari di VENDITORE hanno valore indicativo e, conseguentemente, si intenderanno vincolanti per VENDITORE soltanto nella misura in cui siano riportati nelle presenti CGV o nell'Ordine accettato da VENDITORE ai sensi del successivo paragrafo 3.3.

2.2 È responsabilità di CLIENTE, prima di trasmettere l'Ordine, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli ed, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli o farne qualsiasi uso.

2.3 VENDITORE, anche dopo l'accettazione dell'Ordine, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali.

### 3) Offerte – Ordini – Accettazione degli Ordini

3.1 Le offerte e i preventivi, verbali o scritti, di VENDITORE non costituiscono proposte contrattuali.

3.2 CLIENTE dovrà trasmettere l'Ordine a VENDITORE a mezzo fax o e-mail. L'Ordine dovrà contenere tutte le informazioni relative ai Prodotti (descrizione, quantità, prezzo unitario, condizioni di consegna e di pagamento richiesti, ecc.) nonché tutti i dati fiscali di CLIENTE da utilizzare per la fatturazione.

3.3 L'Ordine si intenderà vincolante nei confronti di CLIENTE fin dal momento in cui perviene a VENDITORE. L'Ordine sarà considerato accettato da VENDITORE e vincolante per quest'ultimo ("Ordine Confermato") nel caso in cui VENDITORE:

- lo confermi per iscritto mediante conferma d'ordine;
- proponga per iscritto delle modifiche all'ordine stesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della sua ricezione e CLIENTE non rifiuti tale proposta per iscritto entro i successivi 20 (venti) giorni.

3.4 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nell'Ordine Confermato.

#### 4) Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna

4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute.

Qualora CLIENTE ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico di CLIENTE tutti i relativi costi.

4.2 Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine Confermato, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® 2010 ICC Ex-Works (EXW) - stabilimento di VENDITORE, Polverigi (AN), Via dell'Industria n. 80, Italia.

CLIENTE autorizza VENDITORE a sottoscrivere, in nome e per conto di CLIENTE, tutti i documenti che debbano essere sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti di VENDITORE, come, ad esempio, il CMR.

4.3 Nel caso in cui la regola Incoterms® 2010 ICC concordata tra le parti preveda che CLIENTE debba curare il trasporto dei prodotti fuori dall'Italia:

- a) in caso di cessione intra-comunitaria, entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni dalla ricezione della merce presso gli stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE dovrà trasmettere a VENDITORE un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da CLIENTE, unitamente a una dichiarazione di ricezione della merce, emessa sulla base del form allegato alle presenti CGV quale Allegato -1-;
- b) in caso di cessione extra-comunitaria, CLIENTE si impegna a:
  - i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l'appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;
  - ii) inviare a VENDITORE, entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni da \_\_\_\_\_, i documenti comprovanti l'esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta esportazione);
  - iii) nonché a confermare prontamente per iscritto a VENDITORE l'avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l'esecuzione delle suddette formalità e l'uscita dei Prodotti dal territorio dell'Unione Europea.

4.4 Nel caso in cui CLIENTE non adempia agli obblighi di cui al precedente paragrafo 4.3, CLIENTE sarà tenuto a rimborsare a VENDITORE tutte le somme versate da VENDITORE a titolo di IVA italiana nonché a titolo di sanzioni e interessi per mancata applicazione dell'IVA italiana.

4.5 VENDITORE eseguirà la consegna dei Prodotti entro il termine previsto nell'Ordine Confermato, anche mediante consegne parziali. Salvo il caso di dolo o colpa grave, VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna.

In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il diritto di cancellare l'Ordine o di risolvere il contratto di vendita in questione.

4.6 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare eventuali avarie, ammanchi, anomalie o danneggiamenti agli imballi verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

- a) far confermare dal vettore, mediante apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e

b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.

In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali perdite, furti o danneggiamenti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

## 5) Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento

5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati dalle parti con l'Ordine Confermato o, qualora l'Ordine Confermato non dovesse menzionare alcun prezzo, ai prezzi riportati nel listino prezzi di VENDITORE in vigore al momento dell'Ordine.

Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei Prodotti riportati nei listini e/o nelle offerte di VENDITORE si intendono in Euro, al netto di IVA e per consegne eseguite in conformità al termine di resa Ex-Works (EXW) - stabilimento di VENDITORE, Polverigi (AN), Via dell'Industria no. 80, Italia - Incoterms® 2010 ICC e quindi al netto di oneri doganali, imposte o tasse di qualsiasi genere ed eventuali costi accessori, come i costi per imballaggi speciali, trasporto, assicurazione e simili. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa per la consegna dei Prodotti, gli importi fatturati verranno adeguati di conseguenza.

5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito da CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nell'Ordine Confermato o diversamente concordati per iscritto tra le parti.

5.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo nell'esecuzione del pagamento, VENDITORE potrà, previa comunicazione scritta a CLIENTE, sospendere le consegne ancora da eseguirsi fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora non siano stati pagati.

**Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione, VENDITORE potrà altresì, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV, risolvere il contratto di vendita in questione e/o gli altri contratti di vendita eventualmente già conclusi tra le parti.**

**5.4 CLIENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti di VENDITORE né potrà avviare alcuna azione legale nei confronti della stessa fino a quando non sia stato pagato integralmente a VENDITORE ogni importo allo stesso spettante ai sensi del paragrafo 5.3.**

## 6) Garanzia

6.1 VENDITORE garantisce a CLIENTE che i Prodotti saranno conformi all'Ordine Confermato e privi di difetti di fabbricazione. Sono espressamente esclusi dalla garanzia:

- conservazione dei Prodotti non effettuata strettamente in conformità alle istruzioni riportate sugli stessi e/o alla diligenza richiesta dalla loro natura;
- impiego dei Prodotti per usi diversi dall'uso standard o al di fuori dei limiti operativi, delle linee guida e delle istruzioni riportate sui Prodotti stessi e/o altrimenti comunicati da VENDITORE;
- mancato rispetto del ciclo di applicazione dei Prodotti;
- uso di prodotti di altri fornitori in combinazione con i Prodotti (a titolo esemplificativo, uso di fondi e/o miscele oppure utilizzo di accessori diversi da quelli forniti da VENDITORE).

6.2 La garanzia di ciascun Prodotto ha una durata pari al periodo di scadenza indicato sul Prodotto stesso. Tale periodo decorre dalla data di produzione dei Prodotti presso gli stabilimenti di VENDITORE, indicata sui Prodotti stessi.

6.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6, CLIENTE avrà l'onere di comunicare per iscritto a VENDITORE, mediante fax o e-mail, eventuali difformità o difetti dei Prodotti entro e non oltre i seguenti termini, a pena di decadenza della garanzia e dall'esercizio dei relativi diritti:

- a) difformità di tipologia o di quantità rispetto alla tipologia o alla quantità concordate, così come ulteriori difformità o difetti palesi: entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei Prodotti presso gli stabilimenti di CLIENTE;
- b) difformità o difetti occulti: entro 5 (cinque) giorni dalla scoperta degli stessi e, comunque, entro il periodo di durata della garanzia.

6.4 VENDITORE avrà il diritto di esaminare o di far esaminare i Prodotti che CLIENTE abbia dichiarato essere difformi o difettosi. Nel caso in cui VENDITORE abbia accertato che i Prodotti sono effettivamente difformi o difettosi, CLIENTE, a scelta di VENDITORE, avrà esclusivamente diritto:

- a) alla sostituzione gratuita dei Prodotti difformi o difettosi; oppure
- b) all'esenzione totale dal pagamento del prezzo o al rimborso del prezzo pagato.

In caso di sostituzione o di rimborso del prezzo, i Prodotti difformi o difettosi diventeranno di proprietà di VENDITORE. In tal caso, CLIENTE dovrà, a scelta del VENDITORE, restituire o distruggere i Prodotti difformi o difettosi. Le spese relative alla restituzione o alla distruzione di tali Prodotti saranno a carico di CLIENTE.

6.5 I rimedi descritti al precedente paragrafo 6.4 costituiscono i soli diritti e i soli rimedi riconosciuti a CLIENTE nel caso in cui i Prodotti forniti risultino difformi o difettosi. Nella massima misura consentita dalla legge, è quindi espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità di VENDITORE, contrattuale o extracontrattuale, che possa derivare in qualche maniera dalla, o in relazione alla, fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali o per mancato profitto.

6.6 La garanzia descritta al presente articolo 6 sostituisce ed esclude ogni altra garanzia prevista per legge, esplicita o implicita, oppure contenuta in qualsiasi altro documento o accordo.

## 7) Diritti di Proprietà Industriale di VENDITORE

7.1 CLIENTE si impegna a non modificare né rimuovere i marchi apposti da VENDITORE sui Prodotti e a non apporre sui Prodotti medesimi alcun altro marchio.

7.2 CLIENTE riconosce e concorda che nessuna clausola delle presenti CGV potrà essere interpretata al fine di conferire a CLIENTE un qualche diritto di proprietà o di uso sui marchi, sui nomi o sugli altri segni distintivi realtivi a VENDITORE o ai suoi Prodotti, che sono, e rimarranno, di esclusiva titolarità di VENDITORE.

7.3 CLIENTE non potrà depositare né far depositare i marchi, i nomi o gli altri segni distintivi realtivi a VENDITORE o ai suoi Prodotti, né eventuali marchi, nomi o segni distintivi che siano simili e confondibili con quelli di VENDITORE o realtivi ai suoi Prodotti.

CLIENTE, inoltre, non potrà utilizzare la ragione sociale, il marchio commerciale nonché ogni altra denominazione alfanumerica riferita o riferibile a VENDITORE o ai Prodotti, per registrare nomi di dominio (domain names) sotto qualsiasi estensione, né allo scopo di svolgere altra attività su social network e social media quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Weibo, Vkontakte, YouTube e simili.

7.4 Nel caso in cui CLIENTE abbia registrato, registrasse o faccia registrare da altri un qualsiasi diritto di privativa sui marchi, sui nomi o sugli altri segni distintivi o un qualsiasi nome di dominio

di VENDITORE, in violazione di quanto previsto al precedente articolo 7.3, tali registrazioni saranno immediatamente trasferite da CLIENTE a VENDITORE. Allo scopo, CLIENTE dovrà iniziare e completare, nel più breve tempo possibile, tutte le attività necessarie a rendere definitivo il trasferimento di tali diritti a VENDITORE, senza il diritto di CLIENTE né a corrispettivo né a rimborso di spese e costi sostenuti allo scopo.

7.5 CLIENTE informerà VENDITORE di qualsiasi violazione dei marchi, dei nomi o degli altri segni distintivi di VENDITORE, di cui venga a conoscenza.

## 8) Forza maggiore

8.1 VENDITORE non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione relativa alla fornitura dei Prodotti qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza maggiore come guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità di materie prime, restrizioni all'uso di energia, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra azione o causa che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale VENDITORE non possa ragionevolmente porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza.

## 9) Legge Applicabile - Risoluzione delle controversie

9.1 Le presenti CGV e tutti i contratti di vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana.

9.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV e/o ai contratti di vendita che interverranno sulla base delle stesse sarà decisa in conformità alle seguenti previsioni:

- qualora CLIENTE abbia la sua sede legale nell'Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la controversia sarà assoggettata alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Ancona (Italia);
- in tutti gli altri casi, la controversia sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona.

L'arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Ancona (Italia).

La lingua dell'arbitrato sarà la lingua inglese.

È tuttavia concesso, unicamente a favore di VENDITORE, il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione di CLIENTE, innanzi al tribunale competente.